

Arcidiocesi di Ravenna-Cervia

Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici

STATUTO

Art. 1 – Natura e funzione

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, secondo il canone 537 del Codice di Diritto Canonico, deve essere presente in ogni parrocchia. “In esso i fedeli aiutino il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando” che è il parroco che (can. 532) “rappresenta la parrocchia in tutti i negozi giuridici e deve curare che i beni della parrocchia siano amministrati a norma” del diritto (cann. 1281-1288).

Qualora le parrocchie affidate a un solo parroco siano più di una o comprendano due o più comunità distinte all’interno della medesima parrocchia, il Consiglio sia uno solo, con la rappresentanza di tutte. In questo caso agirà a più titoli e tratterà le questioni amministrative delle singole parrocchie in modo distinto, con voci chiaramente separate.

Art. 2 – Compiti

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici ha i seguenti compiti:

- a) coadiuvare il parroco nel predisporre il bilancio preventivo dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
- b) approvare alla fine di ciascun esercizio (che va dal 1° gennaio al 31 dicembre), previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo generale e dei vari settori di attività; il parere del consiglio va allegato alla presentazione del rendiconto da parte del parroco all'Ordinario; per il rendiconto deve essere usato lo schema di formulario scelto dalla Diocesi;
- c) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione; tale parere dovrà essere allegato alle domande di autorizzazione presentate all'Ordinario;
- d) tenere presente gli orientamenti tracciati dal Consiglio Pastorale Parrocchiale e rendere conto allo stesso Consiglio della situazione economica della parrocchia mediante una relazione annuale sul bilancio;
- e) portare a conoscenza della comunità parrocchiale le componenti essenziali delle entrate e delle uscite verificatesi nel corso dell’esercizio nonché il rendiconto analitico dell’utilizzazione delle offerte fatte dai fedeli, indicando anche le opportune iniziative per l’incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali;
- f) mantenere il debito contatto con le attività promosse dal Servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa;
- g) partecipare alle specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento promosse dalla diocesi.

Art. 3 – Composizione

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici è composto:

- a) dal parroco, che di diritto ne è il presidente;
- b) dagli eventuali sacerdoti e diaconi collaboratori;
- c) da tre a sette laici nominati dal parroco sentito il parere del Consiglio Pastorale Parrocchiale, scelti tra le persone che possiedono la necessaria competenza, la stima dei fedeli e l’amore per la Chiesa; devono essere battezzati e in comunione con la Chiesa Cattolica, avere almeno 25 anni, risiedere nella parrocchia o frequentarla stabilmente.

Non possono essere nominati i parenti stretti del parroco e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.

Il parroco può nominare tra i membri del Consiglio un incaricato alla contabilità che terrà aggiornati i libri contabili e l'amministrazione e avrà il compito di redigere il resoconto amministrativo annuale.

Art. 4 – Durata

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, la cui composizione deve essere approvata dall'Ordinario prima di entrare in funzione, rimane in carica 5 anni, trascorsi i quali continua a svolgere le proprie funzioni fino alla costituzione del nuovo Consiglio.

Al termine del mandato i membri possono essere confermati, curando però una auspicabile alternanza. Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati, se non per gravi e documentati motivi accertati dall'Ordinario. Qualora, per grave motivo, uno dei componenti debba essere sostituito, il parroco dovrà provvedere chiedendo sempre l'approvazione dell'Ordinario.

In caso di nomina di un nuovo parroco, il Consiglio permane nelle sue funzioni fino al termine del quinquennio, se non ci sono gravi motivi per rinnovarlo.

Art. 5 – Organizzazione e funzionamento

Presidente del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici è il Parroco a cui spetta di convocarlo, di formulare l'ordine del giorno, di presiederne le riunioni e di scegliere una persona che faccia da segretario e curi la redazione dei verbali delle stesse riunioni.

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno (all'inizio dell'anno pastorale per il preventivo, a metà per il consuntivo, alla fine per la programmazione concordata col Consiglio Pastorale Parrocchiale) ed ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri.

Il parroco potrà invitare a partecipare di volta in volta altre persone in qualità di esperti.

Art. 6 – Poteri del Consiglio

Fermo restando quanto detto sulla responsabilità propria del parroco, il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici non ha una semplice funzione consultiva, ma esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia. Il parroco, pertanto, ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere e ne userà come valido strumento per l'amministrazione della parrocchia. In caso di grave divergenza fra il parroco e la maggioranza dei membri del Consiglio, la questione sarà sottoposta all'esame dell'Ordinario, a cui il Consiglio ha diritto di ricorrere presentando un proprio motivato parere.

Ravenna, 10 gennaio 2020

Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) per il quinquennio 2020 -2025:

- don Rosino Gabbiadini, parroco e Presidente del CPAE
- Antonellini Claudio
- Gasparelli Federica
- Forani Isa
- Mescolini Gigi
- Poverini Fabio
- Subini Sergio